SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 910)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUSSETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1977

Modifiche all'articolo 4 della legge 9 maggio 1940, n. 371, recante norme per la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente effettivo

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 9 maggio 1940, n. 371, veniva disposto che la Cassa ufficiali dell'Esercito concedesse un assegno speciale agli ufficiali (Esercito e Carabinieri) in servizio permanente effettivo o mutilati ed invalidi di guerra riassunti e collocati dal 1° gennaio 1940:

a) nella riserva, ausiliaria o congedo assoluto con diritto a pensione ordinaria per effetto della legge di avanzamento o per aver raggiunto la massima età;

b) nella riserva o congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio di guerra.

La legge 4 marzo 1958, n. 168, stabiliva che l'assegno venisse corrisposto, sempre dalla Cassa ufficiali, all'atto in cui l'ufficiale cessava di percepire le indennità (di ausiliaria o speciale) di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Ma la detta legge n. 371 del 1940 contiene una chiara omissione. Infatti non tiene conto di quegli ufficiali che lasciano il servizio permanente effettivo per motivi diversi da quelli tassativamente indicati. Fra questi, ad esempio, gli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo che sono nominati, per concorso, commissari di leva e per conseguenza collocati nella posizione ausiliaria all'atto della nomina al nuovo incarico, pur continuando a percepire gli assegni da ufficiali, essendo considerati richiamati in servizio.

Evidentemente nella legge n. 371 del 1940 si considerava soltanto il testo unico 23 febbraio 1928, n. 327, che prevedeva che i Commissari di leva fossero reclutati *unicamente* fra gli ufficiali in ausiliaria o in aspettativa per riduzione di quadri, senza tener conto del disposto del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1276, convertito in legge 6 gennaio 1936, n. 89, che ammetteva alla nomina a commissari di leva anche gli ufficiali in servizio permanente effettivo fino al grado di tenente colonnello — nomina che la legge del 18 gennaio 1952, n. 43, estese, in seguito, anche ai colonnelli in servizio permanente effettivo, dell'ausiliaria e della riserva.

Di conseguenza, per effetto dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1940, n. 371, viene a

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

verificarsi una palese ingiustizia tra i commissari di leva:

provenienti dall'ausiliaria e riserva, i quali percepiscono l'assegno speciale della Cassa ufficiali;

e quelli provenienti dal servizio permanente effettivo, i quali ne sono esclusi.

Poichè tutti gli ufficiali contribuiscono alla costituzione del fondo della Cassa con una trattenuta del 2 per cento sullo stipendio, ne consegue che un capitano o maggiore, proveniente dall'ausiliaria o riserva, lasciato il servizio attivo dopo pochi anni, se nominato commissario di leva, percepisce l'assegno speciale annuo, pur avendo versato contributi per pochi anni; mentre ad un colonnello, proveniente dal servizio permanente effettivo, nominato commissario di leva, dopo oltre trent'anni circa di servizio e di contributi versati, viene negata la concessione dell'assegno per effetto dell'articolo 4 della legge n. 371 del 1940.

Inoltre, all'atto della nomina a Commissario di leva, l'ufficiale in servizio permanente effettivo passa nell'ausiliaria e viene, quindi, a trovarsi nella stessa categoria degli altri ufficiali di diversa provenienza (ausiliaria, riserva, eccetera) i quali godono dell'assegno.

È palese, quindi, l'ingiustizia di diversi trattamenti tra ufficiali della stessa categoria nominati con la stessa legge e con le stesse modalità.

È evidente, quindi, anche se non espressamente sancita, l'intenzione dell'estensore della legge n. 371 del 1940, di considerare il passaggio d'autorità dei Commissari di leva, provenienti dal servizio permanente effettivo, come avvenuto per raggiunti limiti di età. Criterio del resto che si riscontra nell'articolo 5 del regio decreto-legislativo 14 maggio 1946, n. 384 (legge sullo sfollamento) che espressamente ammetteva gli ufficiali collocati a domanda o d'autorità nell'ausiliaria o nella riserva al diritto allo stesso trattamento economico previsto per gli ufficiali passati nella riserva per limiti di età in base alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e conseguentemente anche alla corresponsione dell'assegno della Cassa ufficiali.

Con l'accluso disegno di legge si vuole, quindi:

a) estendere la corresponsione dell'assegno speciale della Cassa ufficiali ai commissari di leva, provenienti dal servizio permanente effettivo, anche se cessati dal servizio, ma senza corresponsione di arretrati;

b) sanare una manifesta ingiustizia che colpisce pochi elementi (una trentina, compresi quelli già collocati in pensione);

c) eliminare una illogica disparità di trattamento tra funzionari della stessa categoria reclutati con la stessa legge e con le stesse modalità.

Allo scopo di non deludere le legittime e vive aspettative sorte nel personale interessato e di evitare sperequazioni nel trattamento dei militari si è reso necessario disporre, con l'articolo 2, che il provvedimento abbia efficacia per i commissari di leva della stessa provenienza attualmente in pensione. Onde limitare gli effetti economici della stessa si è disposto, inoltre, che essi decorrano dalla data di pubblicazione della legge senza però diritto a corresponsione degli assegni arretrati.

Il presente disegno di legge è stata auspicato dal Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali che con lettera n. 4000/AS/2/856 in data 7 febbraio 1969 rilevava l'illogicità dell'articolo 4 della legge n. 371 del 1940, non ritenendo equo il trattamento riservato ai commissari di leva provenienti dal servizio permanente effettivo.

Si fa osservare, inoltre, che tale ingiustizia fu già rilevata dall'onorevole Michele Di Giesi, il quale inoltrò il 28 novembre 1972 una proposta di legge (n. 1204 — Camera dei deputati) intesa a sanarla. Proposta di legge, sostenuta dal Governo, che fu esaminata il 5 agosto 1974 dalla 7ª Commissione della Camera dei deputati che richiese per essa il passaggio alla sede legislativa, e decaduta per fine legislatura.

Poichè il presente disegno di legge non comporta aggravio alcuno per il bilancio dello Stato, gravando la limitatissima spesa soltanto sulla Cassa ufficiali — finanziata dagli ufficiali stessi — spero che gli onorevoli senatori vorranno approvarla sanando in tal modo una palese ingiustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 9 maggio 1940, numero 371, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche:

agli ufficiali che, dal 7 giugno 1934 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati collocati in ausiliaria per compiuto periodo di permanenza nelle categorie fuori quadro o fuori organico o sono stati collocati in ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo per avere raggiunto i limiti di età stabiliti dall'articolo 43 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni;

agli ufficiali appartenenti alle categorie fuori quadro e fuori organico che, ai sensi delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 104 della legge sullo stato degli ufficiali, saranno trasferiti a domanda nella riserva;

agli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo nominati commissari di leva, a decorrere dalla data della loro nomina ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche ai commissari di leva attualmente in pensione.

Gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* senza diritto a corresponsione degli assegni arretrati.